

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Milano, 30 aprile 2013

Documento di consultazione regolamento in materia di “raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”

Spett.le Commissione,

la scrivente ANASF – Associazione Nazionale Promotori Finanziari ringrazia per l’opportunità offertale di partecipare alla consultazione aperta con il documento in epigrafe e svolge al riguardo le seguenti considerazioni.

ANASF intende in primo luogo esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di Regolamento delineata dalla Vostra Autorità, per il contenuto innovativo della stessa e per la riconduzione delle disposizioni che disciplinano *l’equity crowdfunding* nell’alveo previsto dalla Direttiva Mifid a tutela del risparmiatore, che trovano la nostra piena condivisione. Trattandosi di un fenomeno nuovo è infatti necessario prevedere misure adeguate e opportuni accorgimenti per salvaguardare l’investitore. In particolare, trova il nostro consenso la decisione della Commissione di voler garantire che le tutele apprestate all’investitore retail siano sostanzialmente analoghe indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che gestisce il portale *on-line*.

Entrando nel merito, l’art. 15 della proposta di Regolamento esplicita le informazioni relative alla gestione del portale che devono essere pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile e, in particolare stabilisce al punto d) che debbano essere pubblicati anche gli eventuali costi a carico degli investitori. Riteniamo, a tal proposito, che sia fondamentale garantire la massima trasparenza prevedendo che l’informativa sui costi comprenda sia quelli eventualmente applicati dal soggetto che gestisce il portale, sia quelli previsti dagli intermediari. Sugeriamo inoltre di stabilire un range delle fees eventualmente applicabili

all'*equity crowdfunding*, in ragione della novità del fenomeno, ancora poco presente sul mercato, così da evitare possibili distorsioni dei costi del servizio che potrebbero limitare lo sviluppo del processo.

L'art. 16 c.2 prevede che il gestore renda noto al risparmiatore che gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari raccolti tramite il portale vengano trasmessi a una banca o impresa di investimento che ne cura il perfezionamento sulla base di un contratto per la prestazione di servizi di investimento stipulato con l'investitore e in applicazione delle regole di condotta previste dal Testo Unico e dalla relativa disciplina di attuazione.

Ancora, l'art. 19 stabilisce gli obblighi in capo alle banche e alle imprese di investimento che ricevono gli ordini dal gestore affinché vengano rispettate le regole di condotta disciplinanti la prestazione di servizi di investimento (profilatura del cliente, valutazione della coerenza dell'investimento rispetto alle caratteristiche del medesimo, etc.). Riteniamo che sarebbe opportuno indicare la possibilità, per gli intermediari, di avvalersi di promotori finanziari, sia per la raccolta delle proposte da parte del gestore del portale, sia per la promozione delle medesime, una volta standardizzate secondo le procedure previste nel regolamento, verso il mercato rappresentato dai risparmiatori. In ragione della sua vicinanza all'investitore e del suo storico approccio consulenziale al cliente, il promotore finanziario risulta infatti l'interlocutore più adatto a supportare il risparmiatore nell'utilizzo dell'*equity crowdfunding* e ad aiutarlo a comprendere le disposizioni normative che regolamentano questo servizio innovativo. Al promotore finanziario sarebbero applicate le medesime regole di condotta previste per le banche e per le imprese di investimento.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente Anasf ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi
Presidente ANASF